

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1067

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati CERVONE e BIMA**

*Presentata il 5 marzo 1964*

### Disciplina della professione di perito automobilistico in infortunistica stradale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La delicatezza delle mansioni esercitate dai periti automobilistici e il notevolissimo valore a seguito dello sviluppo automobilistico e del traffico in Italia, richiedono una necessaria e diligente legiferazione relativa alla categoria.

Infatti, impongono ormai, in un primo momento nel quale si cerca di difendere in tutti i campi il principio della specializzazione, precise norme di legge in materia, che diano un minimo di garanzia agli operatori e rappresentino una salvaguardia per coloro — e sono stragrande maggioranza — che esercitano la professione con onestà e scrupolosità, pur essendo insidiati ogni giorno nell'esercizio professionale, in assenza di norme di legge, da vari dilettanti o speculatori.

Essendo tuttavia trascorsi anni senza che alcuna iniziativa governativa si sia concretata, sembra opportuno presentare la presente proposta di legge, la quale tende a riconfermare l'esigenza della regolamenta-

zione della professione demandando l'applicazione di essa all'apposito regolamento.

In quella sede il Governo potrà in tal modo coordinare le disposizioni del presente provvedimento, ma sin d'ora si darà una giusta soddisfazione alla categoria interessata che vedrà finalmente accolto il principio di un riconoscimento legislativo della sua autonomia professionale.

Non occorre commentare le singole norme della proposta di legge: basti ricordare che esse si soffermano sulla creazione dell'Albo e su alcune particolari limitazioni per l'esercizio della professione di perito automobilistico in infortunistica stradale che dimostrano sufficientemente il criterio rigorosamente obiettivo che ha ispirato la presente iniziativa; per il resto provvederà il Governo con ampia discrezionalità. Con queste precisazioni e queste nuove garanzie non potrà mancare il consenso della Camera.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Chi esercita professionalmente l'attività di perito automobilistico in infortunistica stradale è denominato perito esperto del ramo.

ART. 2.

Per esercitare la professione è obbligatoria l'iscrizione all'Albo professionale presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e trasporti in concessione.

L'iscrizione si ottiene previo esame di abilitazione da sostenersi davanti ad apposita Commissione, nominata annualmente dal Ministero dei trasporti ed aviazione civile.

ART. 3.

L'iscrizione all'Albo dei periti automobilistici in infortunistica stradale è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività dipendente dallo Stato.

ART. 4.

L'alta vigilanza sull'attività della professione di perito automobilistico spetta al Ministero dei trasporti ed aviazione civile.

ART. 5.

Il regolamento di attuazione della presente legge stabilirà tutte le modalità, i requisiti di ammissione e quanto necessario per l'esame di abilitazione alla professione di cui all'articolo 2 della presente legge. Esso specificherà le norme relative all'esercizio della professione, alla tenuta degli Albi, agli organi centrali e periferici della categoria. Coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti all'Albo carta della C. C. I. A. od all'elenco dei periti dei tribunali territoriali, hanno diritto alla iscrizione all'Albo professionale senza esame di abilitazione.